

Invii per il 730 precompilato: niente sanzioni per errori lievi ed esonero per lo spesometro

Spese sanitarie, partenza soft

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Per l'avvio sperimentale della trasmissione delle spese sanitarie all'anagrafe tributaria niente sanzioni per gli errori lievi ed esonero dallo spesometro. Ecco come si presenta l'invio dei dati sulle spese sanitarie 2015 per implementare il 730 precompilato, dopo le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La scadenza del nuovo adempimento che chiama all'adunata del fisco gli operatori dell'area sanitaria ha ormai i giorni contati. Entro il 31 gennaio 2016 infatti medici chirurghi, odontoiatri, farmacie e strutture sanitarie dovranno adempiere all'obbligo introdotto dall'articolo 3, comma 3 del dlgs 175/2014, con il quale si prevede che il Sistema tessera sanitaria, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Le novità in arrivo dalla legge di stabilità hanno, almeno in parte, stemperato le polemiche e le resistenze delle categorie professionali interessate. Nello specifico, grazie a un emendamento della maggioranza, si è espressamente previsto che per il primo anno di invio non vi saranno sanzioni, almeno per i ritardi e gli errori lievi, quelli cioè che non danno luogo a indebiti sconti fiscali per i contribuenti, mentre a partire dall'anno prossimo scatteranno appieno le sanzioni previste nell'articolo 23 del dlgs 158/2015 pari a 100 euro per ogni mancato o erroneo invio, fino a un massimo di 50 mila euro. Allo stesso tempo, sempre con l'emendamento in oggetto, si è previsto, per ora solo in via sperimentale per l'anno 2016, che la trasmissione delle spese mediche ai fini della precompilata può considerarsi adempimento sostitutivo del cosiddetto spesometro.

Nella tabella in pagina abbiamo riprodotto, in estrema

sintesi, i contenuti del nuovo obbligo a carico delle professioni sanitarie.

La trasmissione - Fonti normative e architettura del sistema. Il nuovo obbligo di trasmissione deriva dalle previsioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 3 del dlgs 175/2014, istitutivo della dichiarazione precompilata. A tale disposizione di carattere primario hanno fatto seguito il dm del 31 luglio 2015 e il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate anch'esso del 31 luglio 2015 (prot. 103408/2015) che hanno individuato i termini e le concrete modalità di trasmissione telematica dei dati al fisco e il loro trattamento nel rispetto delle prescrizioni fornite dal garante Privacy.

Il sistema delineato si compone di tre fasi: una prima nella quale i soggetti che erogano servizi sanitari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati di tutte le prestazioni erogate nell'anno precedente; una seconda fase nella quale l'Agenzia delle entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; una terza fase nella quale il Mef renderà disponibili, ma solo in forma aggregata, i dati sulle spese mediche, delle persone individuate.

I dati da trasmettere - Le tipologie di spesa. Il dato da trasmettere che può creare le maggiori difficoltà è quello relativo alla voce «tipologia di spesa» sia per la varietà dei soggetti obbligati alla trasmissione sia per il semplice fatto che non tutte le prestazioni eseguite danno diritto a detrazioni o deduzioni Irpef. Le indicazioni specifiche circa il contenuto di tale voce sono riportate nel citato decreto ministeriale che le ha suddivise per gruppi di soggetti obbligati alla trasmissione.

Limitando l'esame ai soli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri si può affermare che questi ultimi, per ogni fattura o ricevuta emessa, dovranno

inviare le informazioni richieste relativamente alle seguenti tipologie di spesa: spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica; visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche a esclusione della chirurgia estetica; interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; certificazioni mediche; altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Le modalità di trasmissione. Considerato che la trasmissione dei dati suddetti al Sistema tessera sanitaria può essere eseguito direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria oppure delegato a un intermediario abilitato al sistema Entratel, vediamo in sintesi quali sono i passaggi da compiere in ognuno dei casi.

In primo luogo è necessaria l'abilitazione del medico al sistema che può avvenire anche tramite richiesta al proprio ordine provinciale. I medici già in possesso delle credenziali per le ricette elettroniche o i certificati telematici non dovranno effettuare altri tipi di abilitazione ma accedere alla piattaforma e scaricare il software per la trasmissione diretta.

Una volta in possesso dell'abilitazione il medico può inserire nel sistema la delega a un soggetto terzo (commercialista abilitato ai servizi Entratel) per la trasmissione dei dati necessari alla precompilata. Successivamente il medico notificherà, tramite messaggio Pec, la nomina effettuata al professionista interessato il quale inserirà nel Sistema tessera sanitaria, tramite le proprie credenziali Entratel, la propria accettazione e la richiesta di abilitazione alla trasmissione dei dati in qualità di soggetto delegato del medico. Detta richiesta di abilitazione dovrà essere firmata digitalmente dal commercialista e inviata tramite Pec alla ragioneria generale



dello stato.

Problematiche sul tappeto. Tenuto conto che ormai manca poco più di un mese alla scadenza della trasmissione e che il quadro di riferimento è stato oggetto di continue modifiche e novità, i problemi da risolvere sono più di uno.

Al di là del poco tempo a disposizione che già di per sé crea non pochi problemi e tralasciando, almeno per il 2015, le problematiche relative all'opposizione dei pazienti all'invio al fisco dei loro dati, ciò che potrebbe creare le maggiori problematiche soprattutto nell'ipotesi di delega a terzi della trasmissione, che sembra essere la scelta maggioritaria, è l'esatta individuazione della tipologia di prestazione alla quale la fattura o la ricevuta fiscale fa riferimento. Questo perché il decreto ministeriale del 31 luglio assegna a ciascuna tipologia di prestazione un codice identificativo che dovrà essere inserito nel software di trasmissione. Oltre al problema di classificare una certa prestazione nella specifica tipologia occorrerà inoltre riprendere in mano, una a una, le singole prestazioni eseguite nel 2015. Anche se già immesse nel software di elaborazione contabile il dato relativo alla prestazione o dell'eventuale familiare a carico per il quale la spesa è stata sostenuta, sono comunque da inserire extracontabilmente prima dell'invio telematico del file.

Occorre dunque anticipare i tempi e sfruttare al massimo i pochi giorni rimasti per registrare tutte le operazioni 2015 e mettere in moto la procedura di abilitazione e delega.

Giocare d'anticipo, mai come in questo caso, sarà una buona regola.

—© Riproduzione riservata—

Trasmissione spese sanitarie 2015 - sintesi degli adempimenti

I soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Aziende sanitarie locali • Aziende ospedaliere • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico • Policlinici universitari • Farmacie pubbliche e private • Presidi di specialistica ambulatoriale e le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa • Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari • Iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
I dati da trasmettere al sistema Ts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso 2. Codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha erogato la prestazione o ceduto i beni o effettuato il rimborso 3. Data del documento fiscale che attesta la spesa 4. Tipologia della spesa 5. Importo della spesa o del rimborso 6. Data del rimborso
Le «tipologie di spesa» per medici chirurghi e odontoiatri	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica • Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali • Prestazioni chirurgiche a esclusione della chirurgia estetica • Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri • Certificazioni mediche • Altre spese sostenute dagli assistiti non comprese nell'elenco precedente
Modalità di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> • Diretta da parte della struttura o del medico • Tramite delega a un intermediario abilitato a Entratel
Termine per il primo invio	Entro e non oltre il 31 gennaio 2016